

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-5581 del 01/10/2025
Oggetto	D.Lgs. 152/06 art. 208 - Società SORTINI FRANCO E MARCO srl. Autorizzazione unica per la gestione di un impianto di messa in riserva e recupero di rifiuti non pericolosi in comune di Ferrara loc. Casaglia. Rinnovo con modifiche dell'atto rilasciato dalla Provincia di Ferrara n. 5115 del 27/08/2015, modificato dagli atti Arpae DET-AMB-2018-1336 del 16/03/2018 e DET-AMB-2019-4604 del 8/10/2019.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-5808 del 01/10/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARCO ROVERATI

Questo giorno uno OTTOBRE 2025 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARCO ROVERATI, determina quanto segue.

Sinadoc 9043/2025

OGGETTO: D.Lgs. 152/06 art. 208 e s.m.i.- **Società SORTINI FRANCO E MARCO srl.**
Autorizzazione unica per la gestione di un impianto di messa in riserva e recupero di rifiuti non pericolosi in comune di Ferrara loc. Casaglia. Rinnovo con modifiche dell'atto rilasciato dalla Provincia di Ferrara n. 5115 del 27/08/2015, modificato dagli atti Arpae DET-AMB-2018-1336 del 16/03/2018 e DET-AMB-2019-4604 del 8/10/2019.

IL RESPONSABILE

Vista la domanda in data 4/03/2025, assunta al PG/2025/41014 di Arpae, presentata dalla società **SORTINI FRANCO & MARCO srl**, con sede legale in comune di Ferrara (FE), via dei Calzolai n. 134/C, CF 00226140382, per il rinnovo con modifiche dell'atto rilasciato dalla Provincia di Ferrara n. 5115 del 27/08/2015, modificato dagli atti Arpae DET-AMB-2018-1336 del 16/03/2018 DET-AMB-2019-4604 del 8/10/2019;

Richiamata la nota PG/2025/41351 del 4/03/2025, di comunicazione di avvio del procedimento per l'istruttoria dell'istanza in oggetto, per la conclusione della quale è previsto un termine di 150 giorni, salvo eventuali sospensioni;

Visto l'atto della Provincia di Ferrara n. 5115 del 27/08/2015 relativo all'autorizzazione unica per la gestione di un impianto di messa in riserva e recupero di rifiuti non pericolosi;

Richiamati i seguenti atti:

DET-AMB-2018-1336 del 16/03/2018 di modifica non sostanziale dell'atto di cui sopra;

DET-AMB-2019-4604 del 8/10/2019 di modifica relativa alla matrice Rifiuti per incremento delle quantità autorizzate;

Preso atto che:

- la ditta risulta autorizzata alle operazioni R12 e recupero R5 di rifiuti di cui agli EER 170101, 170102, 170103, 170107, 170904, 170504 e 170302, per un quantitativo istantaneo pari a 940 tonnellate e annuo pari a 50.000 tonnellate;
- la modifica, richiesta contestualmente al rinnovo dell'autorizzazione, consiste nell'adeguamento dell'attività di recupero di rifiuti inerti ai sensi del D.M. 127/2024 *“Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”*, e nella riorganizzazione di alcune aree di deposito della piazzola impermeabilizzata e del piazzale, senza modifiche strutturali o ampliamenti;
- le matrici “Scarichi” e “Rumore” rimangono invariate;

Visti:

- la relazione tecnica di Arpae Servizio Territoriale PG/2025/57270 del 26/03/2025, favorevole al rinnovo con modifiche;

- il nulla osta per quanto di competenza di AUSL Ferrara, Dipartimento di Sanità Pubblica, assunto al PG/2025/62769 del 2/04/2025;
- la nota del Comando Vigili del Fuoco di Ferrara, assunta al PG/2025/62231 del 2/04/2025, con la quale si comunica che non risultano modifiche alla SCIA presentata;

Richiamato il verbale della Conferenza dei Servizi svoltasi in data 4/04/2025, inviato alla società e agli Enti interessati con PG/2025/65758 del 7/04/2025, con il quale sono state richieste integrazioni da produrre entro 60 giorni dalla data di trasmissione via pec del verbale stesso, in particolare documentazione in merito all'adeguamento al DM 127/2024 (procedure operative, piano di campionamento, formazione dei lotti, procedure per la gestione delle non conformità, ..), e analoga documentazione per l'attività di recupero finalizzata all'ottenimento di EoW "caso per caso";

Dato atto che i termini del procedimento sono stati sospesi in data 7/04/2025, data di trasmissione del verbale via pec;

Vista la documentazione trasmessa dalla società, assunta al PG/2025/104063 del 10/06/2025;

Dato atto che i termini sono stati ripresi dal 10/06/2025;

Preso, altresì, atto che la ditta risulta certificata ISO 9001:2015 e 14001:2015;

Ritenuto:

- che relativamente al EER 170302 "*miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301*" (per il quale la ditta aveva presentato comunicazione di aggiornamento

ai sensi del D.M. 69/2018 *“Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell’art. 184-ter comma 2 del D.Lgs. 152/06”*), trattandosi di attività di recupero di altri rifiuti compresi nell’all.1 al DM 127/2024 *“Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006”*, debba applicarsi il DM 127/2024;

- di approvare il rinnovo con modifiche dell’autorizzazione, di cui all’atto rilasciato dalla Provincia di Ferrara n. 5115 del 27/08/2015, successivamente modificato con gli atti di ARPAE SAC Ferrara DET-AMB-2018-1336 del 16/03/2018 e DET-AMB-2019-4604 del 8/10/2019;
- che la società non sia tenuta alla conservazione del campione di aggregato recuperato, ai sensi dell’art. 6, comma 2 del D.M. n. 127 del 28/06/2024, trattandosi di impresa certificata ISO 14001:2015;
- per quanto riguarda i piani relativi alla chiusura della discarica, ex D.Lgs 36 del 13/01/2003 e ss.mm.ii *“attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”* si debba procedere con un avvio del procedimento d’ufficio per l’aggiornamento dei suddetti piani;

Visto il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e sue modifiche ed integrazioni *“Norme in materia ambientale”*;

Visto il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 127 del 28/06/2024 *“Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei*

rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. *“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni”*;

Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 *“Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”*;

Dato atto:

- che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1 gennaio 2016 si è attuata la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;
- che con Deliberazione del Direttore Generale n. 91 del 2024, è stato conferito al dott. Marco Roverati l'incarico dirigenziale di Responsabile del SAC di Ferrara a partire dal primo settembre 2024;
- che Responsabile del procedimento amministrativo è la Responsabile dell'Unità *Autorizzazioni Rifiuti* del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara;

- che, come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale n. D.D.G. n. 100 del 20.07.2022, il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore Generale di Arpae;
- che con Deliberazione del Direttore Generale n. 12 del 31.01.2025, alla d.ssa Valentina Beltrame è stata confermata la Responsabilità dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro e assegnato il Coordinamento Regionale delle Aree Autorizzazioni e Concessioni;
- che il Responsabile del trattamento dei dati è la d.ssa Valentina Beltrame;

Preso atto che con nota assunta al PG/2025/171455 del 29/09/20225 la società ha trasmesso via pec la dichiarazione antimafia del legale rappresentante, ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs.159/2011, e che sono state correttamente pagate le spese istruttorie, versate tramite sistema Pago PA;

Dato atto che la ditta con nota inviata via PEC, assunta al PG/2025/172911 del 1/10/2025, ha dichiarato di avere assolto all'imposta di bollo, conservando la marca da bollo identificativo n. 01240680645143 del 30/09/2025 unitamente al presente atto;

AUTORIZZA

la società SORTINI FRANCO & MARCO srl, nella persona del legale rappresentante pro tempore, CF 00226140382, con sede legale in via dei Calzolari, n. 134/A in comune di Ferrara (FE) ed impianto in via Diamantina – via Eridano, loc. Casaglia in comune di Ferrara (FE), all'esercizio delle seguenti attività:

1. RIFIUTI

L'autorizzazione è disciplinata dalle disposizioni del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., parte IV e dalle seguenti prescrizioni:

- 1.1 L'esercizio dell'attività dovrà essere svolta nell'area individuata nella planimetria, unita al presente atto, quale parte integrante, sotto la voce allegato "A";
- 1.2 L'area interessata dall'attività oggetto della presente autorizzazione deve essere completamente recintata e l'accesso controllato;

Attività di messa in riserva (R13) finalizzate alla selezione (R12) e recupero (R5) di rifiuti non pericolosi

- 1.3.1 Alle operazioni di messa in riserva (R13) cernita e selezione (R12) e/o recupero (R5) dovranno essere sottoposti i seguenti rifiuti non pericolosi:

170101 *cemento;*

170102 *mattoni;*

170103 *mattonelle e ceramiche;*

170107 *miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 17 01 06;*

170904 *rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelle di cui alle voci 170901, 170902 e 170903;*

170504 *terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503;*

170302 *miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301*

- 1.3.2 Il **quantitativo massimo istantaneo** dei rifiuti da sottoporre alla operazioni di recupero di cui al punto 1.3 precedente non dovrà superare le **940 tonnellate**;

1.3.3 Il quantitativo massimo annuale di cui al punto 1.1.3 precedente non dovrà superare le **50.000 tonnellate**;

Requisiti per la cessazione della qualifica di rifiuto, ai sensi del DM n. 127 del 28/06/2024 “ Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006”

1.3.4 I rifiuti da costruzione e demolizione e altri rifiuti inerti di origine minerale di cui al precedente punto 1.3.1 cessano la qualifica dei rifiuti, ai sensi dell'art. 184-ter D.lgs 152/2006 e smi, e sono qualificati come “*aggregato recuperato*” se conformi alle disposizioni di cui al DM n. 127 del 28/06/2024 (pubblicato in GU n. 213 del 11/09/2024), ed in particolare:

- a. l'aggregato recuperato dovrà essere conforme ai criteri dell'allegato 1 del DM n. 127 del 28/06/2024;
- b. l'aggregato recuperato è utilizzabile esclusivamente per gli scopi specifici, elencati nell'allegato 2 del DM n. 127 del 28/06/2024;
- c. dovrà essere redatta una **dichiarazione di conformità** per ciascun lotto di aggregato recuperato prodotto, ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000, secondo l'all. 3 del DM n. 127 del 28/06/2024 e trasmessa ad ARPAE con una delle modalità di cui all'art. 65 del Dlgs n.82 del 7 marzo 2005. La dichiarazione dovrà essere conservata, anche in formato elettronico, presso l'impianto di produzione o la sede legale della ditta per un periodo di anni 5 dalla data dell'invio

della stessa all'autorità competente, da mettere a disposizione degli organi di controllo;

1.3.5 Qualora anche una sola delle condizioni previste per legge e riportate al punto 1.3.4 precedente non dovesse essere rispettata, tali materiali dovranno essere conferiti ad impianti autorizzati, accompagnati dal formulario di identificazione (FIR) previsto dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Attività di produzione EoW “caso per caso” aggregati inerti, provenienti dal recupero della discarica

1.4.1 Alle operazioni di cernita e selezione (R12) e/o recupero (R5) dovranno essere sottoposti i seguenti rifiuti non pericolosi:

EER 19 12 09 *minerali (ad esempio, sabbia, rocce)*

1.4.2 Il **quantitativo massimo annuale** di cui al punto 1.4.1 precedente non dovrà superare le **10.500 tonnellate**;

Requisiti per la cessazione della qualifica di rifiuto End Of Waste “caso per caso”, ai sensi dell'art. 184 ter, comma 3 del D.Lgs. 152/06

1.4.3 I rifiuti inerti da costruzione e demolizione e altri rifiuti inerti di origine minerale, cessano la qualifica dei rifiuti, ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006 e smi, e sono qualificati come “aggregato recuperato” se conformi alle disposizioni di cui al DM n. 127 del 28/06/2024 (pubblicato in GU n. 213 del 11/09/2024), ed in particolare:

- a. l'aggregato recuperato dovrà essere conforme ai criteri dell'allegato 1 del DM n. 127 del 28/06/2024;
- b. l'aggregato recuperato è utilizzabile esclusivamente per gli scopi specifici, elencati nell'allegato 2 del DM n. 127 del 28/06/2024;
- c. **nel caso si dovessero produrre nuovi aggregati riciclati diversi da quelli dichiarati, dovrà essere redatta una scheda prodotto EoW “caso per caso”, ai fini dell’emissione della dichiarazione di conformità, che includano le seguenti informazioni: sui rifiuti (provenienza, caratteristiche dei rifiuti in ingresso, classificazione, rifiuti ammissibili e non ammissibili), campionamento (formazione del lotto indicando la denominazione, la volumetria e il piano di campionamento), caratteristiche del prodotto (norme UNI, utilizzi previsti), sistema di gestione atto a dimostrare il rispetto dei criteri EoW (es. procedure che includono i corsi di formazioni e le non conformità);**
- d. dovrà essere redatta una dichiarazione di conformità per ciascun lotto di aggregato recuperato (EoW caso per caso) prodotto, ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000, secondo l'all. 3 del DM n. 127 del 28/06/2024 e trasmessa ad ARPAE con una delle modalità di cui all'art. 65 del D.Lgs. n.82 del 7 marzo 2005. La dichiarazione dovrà essere conservata, anche in formato elettronico, presso l'impianto di produzione o la sede legale della ditta per un **periodo di anni 5** dalla data dell’invio della stessa all’autorità competente, da mettere a disposizione degli organi di controllo;

e. **un campione di aggregato recuperato, prelevato alla fine del processo produttivo di ciascun lotto in conformità alla norma UNI 10802, dovrà essere conservato presso l'impianto o la sede legale della ditta per 1 anno dalla data di invio della dichiarazione di conformità di cui al punto d. precedente. Il campione dovrà essere conservato in modo tale da non alterarne le caratteristiche chimico-fisiche, consentendo la ripetizione delle analisi; e qualora non venissero rispettati i criteri previsti dal Regolamento citato sopra, l'aggregato recuperato dovrà essere allontanato come rifiuto, accompagnato dal formulario di identificazione dei rifiuti (FIR);**

1.4.4 Qualora anche una sola delle condizioni previste al punto 1.4.3 precedente non dovesse essere rispettata, tali materiali dovranno essere conferiti ad impianti autorizzati, accompagnati dal formulario di identificazione (FIR) previsto dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

1.4.5 **gli aggregati recuperati (EoW caso per caso), provenienti dal recupero della discarica, dovranno essere stoccati in un'area separata dagli aggregati recuperati (End of Waste aggregati recuperati da rifiuti);**

altre condizioni EoW

1.5 i rifiuti non conformi ai criteri del Regolamento dovranno essere stoccati separatamente da quelli conformi;

1.6 i rifiuti conformi, di cui alla tabella dell'allegato 1 del Regolamento, dovranno essere stoccati in un'area esclusivamente dedicata, che dovrà essere strutturata in modo tale

da impedire la miscelazione, anche accidentale, con altre tipologie di rifiuti non ammesse;

- 1.7 durante la fase di verifica della conformità dell'aggregato recuperato (EoW caso per caso), il deposito e la movimentazione presso l'impianto devono essere organizzati in modo tale che non avvenga la miscelazione tra singoli lotti di produzione;
- 1.8 il deposito e la movimentazione dell'aggregato recuperato, in attesa del trasporto al sito di utilizzo, dovranno avvenire nelle aree adibite allo scopo;

ALTRE CONDIZIONI:

- 1.9 Dovranno essere mantenute separate le zone di stoccaggio dei rifiuti, le quali dovranno essere munite di cartello indicante il EER e la descrizione del rifiuto o della materia prima; inoltre il deposito temporaneo dei rifiuti/messa in riserva dovrà avvenire secondo modalità che consentano la perfetta separazione tra le varie tipologie.
- 1.10 i cumuli di materiali/rifiuti stoccati presso l'impianto non dovranno superare l'altezza massima è di **6 metri**;
- 1.11 l'impianto dovrà essere dotato di un sistema per il controllo delle altezze dei cumuli (es. dotazione di asta metrica o installazione di idonea segnaletica sulle barriere new jersey);
- 1.12 dovranno essere adottate misure per il contenimento delle emissioni diffuse di polveri generate dall'attività (ad es. bagnatura dei cumuli e dei percorsi ed eventuale pulizia delle aree di viabilità);

2. SCARICO DI ACQUE DI PRIMA PIOGGIA NEL “CANAL BIANCO” MEDIANTE CONDOTTA INTERRATA ESISTENTE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI FERRARA

L'autorizzazione è disciplinata dalle disposizioni del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., parte III e dalle seguenti prescrizioni:

- 2.1 Lo scarico autorizzato è quello indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato “A”;
- 2.2 Il pozzetto di campionamento, indicato nella planimetria unita al presente atto sotto la voce allegato “A” subito a valle dell'impianto di trattamento delle acque, dovrà essere costituito da un unico ingresso ed unica uscita che permetta il prelievo del refluo “al salto” di dimensioni minime 70X70X70 cm; non dovranno esserci confluenze di scarichi a valle dello stesso prima del recapito nel corpo recettore;
- 2.3 La **vasca di prima pioggia** dovrà essere realizzata con una capacità di almeno **38 mc**, conformemente alle caratteristiche tecniche indicate nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato “A”;
- 2.4 Ai sensi della Delibera di G.R. n. 286 del 14.02.2005 vengono individuati nell'ambito della Tab. 3 colonna acque superficiali dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06, per il controllo della specifica attività produttiva, i seguenti parametri: pH, colore, materiali grossolani, solidi sospesi, BOD5 , COD, idrocarburi totali e solventi organici aromatici;
- 2.5 Lo scarico delle acque di prima pioggia raccolte deve essere attivato ad evento meteorico esaurito e deve essere completato nelle 48 ore successive;

- 2.6 Le caditoie devono essere sgombre da rifiuti per permettere il regolare deflusso delle acque meteoriche di dilavamento nell'area dell'impianto;
- 2.7 E' fatto divieto di immettere materie che formino depositi nel corpo idrico ricettore. Nel caso in cui, in conseguenza dello scarico si riscontrassero depositi di materie, è fatto obbligo di provvedere alla immediata rimozione delle stesse;
- 2.8 La rete fognante dovrà essere mantenuta in buona efficienza, al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e ristagni per difficoltà di deflusso;
- 2.9 Le modalità di scarico nel corso d'acqua devono evitare il verificarsi di possibili pregiudizi per la salute e l'ambiente, quali percolazioni incontrollate, inconvenienti igienici, ristagni a cielo aperto, proliferazioni di insetti;
- 2.10 Lo scarico dovrà essere mantenuto costantemente accessibile per il campionamento ed il controllo nel punto assunto, nella planimetria allegata, per gli accertamenti;
- 2.11 E' fatto divieto di raggiungere i valori limite di emissione previsti mediante diluizione con acqua prelevata esclusivamente allo scopo;
- 2.12 E' fatto divieto di aumentare anche temporaneamente l'inquinamento proveniente dallo scarico;
- 2.13 si dovranno svuotare periodicamente le vasche in cui vengono convogliate e raccolte le acque meteoriche di dilavamento del piazzale impermeabile e delle altre aree dai sedimenti depositati, al fine di garantire la sedimentazione dei solidi sospesi presenti in tali acque;
- 2.14 il fosso perimetrale realizzato per la raccolta delle acque meteoriche dovrà essere costantemente mantenuto, al fine di evitare fenomeni franosi o di inerbimento tali da impedire il regolare deflusso delle acque al suo interno;

- 2.15 dovrà essere cura della Ditta verificare periodicamente lo stato della condotta di scarico, di proprietà del Comune di Ferrara, e qualora questa presentasse dei danneggiamenti di qualsiasi genere che non consentano il regolare deflusso delle acque sarà suo onere intervenire per ripristinare il normale esercizio della stessa;
- 2.16 le acque di scarico dei servizi igienici dovranno essere allontanate come rifiuto;
- 2.17 I punti di prelievo dovranno essere posizionati e sottoposti a manutenzione in modo da garantire l'accessibilità in ogni momento e da permettere il campionamento in sicurezza nel rispetto del D.Lgs 81/08 e s.m.i; inoltre la Ditta dovrà assicurare la presenza di idonei strumenti per l'apertura (chiavi, paranchi, ecc) del pozzetto d'ispezione onde consentire il prelievo dei reflui in tempi brevi;
- 2.18 I pozzetti di campionamento, parimenti agli altri manufatti quali tubazioni, sistemi di depurazione e trattamento, pozzetti di raccordo ecc, dovranno sempre essere mantenuti in perfetta efficienza e liberi da sedimenti, al fine di permettere il regolare deflusso dei reflui e la loro depurazione;

Per l'esercizio dell'attività la società dovrà presentare adeguate **garanzie finanziarie** secondo le modalità di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 1991 del 13.10.2003, per un importo pari a **euro 306.000,00 (trecento seimila/00)**, così calcolato: euro 726.000,00 (euro 12 x 10.500 tonnellate "quantità annuale materiale inerti recuperati dalla discarica" + euro 12 x 50.000 tonnellate "capacità annuale di recupero di rifiuti"), ridotto del 40% per imprese certificate.

La durata della garanzia finanziaria deve essere pari alla durata dell'autorizzazione; decorso tale periodo la garanzia finanziaria deve rimanere valida per i successivi due anni.

In caso di utilizzo totale o parziale della garanzia finanziaria da parte di ARPAE, la garanzia dovrà essere ricostituita a cura della Società autorizzata, nella stessa misura di quella originariamente determinata.

Il presente atto, firmato digitalmente, è rilasciato alla Società, e viene altresì trasmesso al Comune di Ferrara, all'AUSL di Ferrara, al Comando dei Vigili del Fuoco di Ferrara.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. n. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso alternativamente al T.A.R. dell'Emilia Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento dell'atto stesso.

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
dott. Marco Roverati
firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.